

(N. 1789)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BISORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1951

### Ferie agli avvocati e procuratori.

#### ONOREVOLI SENATORI.

1. « *Feriarum festorumque dierum ratio in liberis quietem habet litium et iurgiorum, in servis operum et laborum* », scriveva Cicerone nel *De legibus* (lib. II, par. 29). Conseguenza principale, infatti, che si ricollegava in Roma alle *feriae* era la sospensione dell'esercizio del potere giudiziario.

Le ferie si distinguevano in accidentali e solenni; di queste ultime le più importanti, per la loro lunghezza, erano le ferie delle messi e delle vendemmie, per le quali l'imperatore Teodosio stabilì i periodi dal 24 giugno al 1° agosto e dal 23 agosto al 15 ottobre di ogni anno: v. l. 2 (*Cod.* 3,12).

In questi periodi nessuna causa poteva essere agitata davanti ai giudici od agli arbitri. Ma dalla vacanza degli affari forensi si eccettuavano specificamente i casi di maggiore urgenza, come quando la dilazione fosse per distruggere l'azione o la cosa stesse per perire.

Nè vi erano ferie nei giudizi riguardanti la libertà, nei processi dei carcerati (12 *D.* XLVIII, 1: *de publicis iudiciis*), per le pratiche riguardanti la disciplina militare (l. 3

par. 2 *D.* II, 12: *de feriis et dilationibus*), per gli atti di volontaria giurisdizione, ecc.

Questa composizione del calendario « *conferre debet ad perfectionem operum rusticorum* », spiegava Cicerone (*loc. cit.*); e la stessa preoccupazione di favorire con le ferie il lavoro dei campi ebbero anche i successivi legislatori degli Stati italiani.

2. Nei tempi nostri si è sviluppato l'uso delle ferie, specialmente estive, non più in riguardo alla necessità che la popolazione agricola possa accudire indisturbata a lavori stagionali, ma in riguardo alla necessità fisica e psichica delle popolazioni moderne di avere, per ristoro all'intenso e logorante loro lavoro, un periodo di riposo.

E la nostra Costituzione all'articolo 36, ultimo comma, stabilisce, in via generale, il diritto del lavoratore alle ferie.

È vero che tale norma letteralmente si riferisce ai lavoratori non autonomi, giacchè impone che le ferie vengano retribuite; ma è anche vero che da tale norma affiora un superiore principio generale applicabile a qualunque lavoratore, anche autonomo. E, in pratica, ogni categoria di lavoratori, autonomi o no riesce oggi a godere le sue ferie, dal più al meno.

3. Mal vi riescono, invece, gli esercenti le professioni forensi.

Per tutti i mesi estivi negli uffici giudiziari si respira aria di ferie; e, per l'assenza di molti magistrati e cancellieri, i procedimenti, anzichè avanzare rapidamente, si trascinano a fatica, spesso senza alcun costrutto.

Ciò nonostante gli avvocati, anche in quei mesi, debbono fronteggiare, ciascuno pei propri clienti, la perentorietà di termini vari, lavorando anche in quei mesi, prima che tali termini scadano, a preparare gli atti che entro tali termini vanno compiuti.

E nessun vantaggio viene, di regola, alla amministrazione della giustizia od all'interesse delle parti dal fatto che quei termini vengano, anche durante la canicola, osservati: in quel periodo, infatti, l'assenza già rilevata di molti magistrati e cancellieri fa sì che gli atti messi faticosamente assieme dagli avvocati restino, pel momento, lettera morta.

4. Il disagio dei professionisti forensi pel mancato o tormentato godimento delle loro ferie ha dato luogo, da tempo, a lagnanze, proteste, voti di Consigli degli Ordini degli avvocati (di Firenze, Grosseto, Velletri, Parma, Napoli, Palmi, ecc.) ed a discussioni di stampa (v. per esempio « Rivista penale », luglio 1949 e luglio 1950; « La toga », marzo 1951; « Diritto italico », aprile 1951).

5. Per venire incontro — almeno nei limiti del possibile — alle giuste aspirazioni degli avvocati e procuratori circa le ferie vi sottopongo, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge.

E rapidamente vi espongo le considerazioni che mi hanno animato nell'articolarne le norme.

6. Per ovvi motivi mi sembra che il periodo feriale debba, per tutti gli avvocati e procuratori, coincidere col mese di agosto.

7. In tale mese credo debba anzitutto evitarsi che scadano termini — stabiliti sia da leggi o regolamenti, sia da provvedimenti giudiziari od amministrativi — concernenti il compimento di atti pei quali l'opera dell'avvocato o procuratore sia:

o legalmente necessaria (come in genere è pei procedimenti che si svolgono davanti

alla giurisdizione ordinaria ed a talune giurisdizioni speciali);

o consentita dalle leggi ed usuale nella prassi (come davanti a giudici conciliatori, Giunte provinciali amministrative, Commissioni tributarie, ecc.; e come pel compimento di atti stragiudiziali, quali diffide intese a interrompere prescrizioni, ecc.).

Lo scadere, infatti, di quei termini nel mese di agosto costringe gli avvocati e procuratori ad interrompere le loro ferie, o addirittura a rinunziarvi, per studiare le questioni e preparare gli atti, talora laboriosi (si pensi, per esempio, ad un ricorso per cassazione), che vanno compiuti prima che il termine scada.

8. Per impedire lo scadere degli anzidetti termini in agosto credo convenga far luogo:

non a sospensione, in agosto, di tutti i termini in corso, col che ciascun anno si ridurrebbe ordinariamente a undici mesi e si avrebbero, sulle prescrizioni e decadenze, effetti esorbitanti dallo scopo del mio progetto;

ma ad una semplice proroga fino al 10 settembre di tutti i termini scadenti nel mese di agosto.

9. Per assicurare agli avvocati giusto riposo nel mese di agosto non basterà, com'è intuitivo, evitare che in quel mese scadano termini; ma bisognerà anche stabilire che in quel mese non vengano tenute udienze da alcuna autorità avanti cui sia richiesto od ammesso intervento di avvocato o procuratore.

10. Se queste sono le regole che, mi pare, vanno stabilite per consentire agli avvocati di godere le ferie, non mi dissimulo che notevoli eccezioni andranno apportate a quelle regole per superiori esigenze.

Non i clienti devon servire agli avvocati, ma gli avvocati ai clienti, com'è chiaro. E, quando l'interesse del cliente è tale da esigere imperiosamente assistenza nel mese di agosto, dovrà derogarsi alla regola delle ferie per l'avvocato o procuratore.

11. Chi dubiterebbe, per esempio, che in materia civile dovrà restar possibile procedere anche in agosto a sequestri contro chi tenti sottrarre attività ai creditori? O che anche in agosto dovrà restar possibile dichiarar fallimenti, o revocarli? O procedersi esecutiva-

mente? O provvedere in materia possessoria o alimentare? Ed, in genere, agire ogni qual volta il giudice riconosca che un ritardo pregiudicherebbe gravemente le parti?

12. In materia penale, poi, non mi par contestabile che, quando l'imputato è detenuto, tutto quanto concerne il riacquisto della sua libertà non potrà subire ritardi per ferie di difensori (già in questo senso era la tradizione romana, come ho detto in principio).

Nè mi par contestabile che vada, al solito, lasciato al giudice il disporre che possa procedersi anche in agosto ogni qualvolta l'urgenza lo esiga.

13. Del pari dovrà ammettersi, mi sembra, che avanti le giurisdizioni amministrative abbiano corso, anche in agosto, le domande di sospensione del provvedimento impugnato che, secondo la corrente giurisprudenza, son giustificabili quando sia possibile un danno irreparabile.

14. Dovrà pure riconoscersi che, pel rispetto dovuto alle convenzioni internazionali, non potranno assoggettarsi a proroga termini che siano dalle nostre leggi stabiliti in esecuzione di convenzioni internazionali, come quelli in materia di cambiali ed assegni.

15. Credo che dal sistema da me proposto per assicurare normalmente riposo agli avvocati e procuratori nel mese di agosto scaturiranno, se verrà accolto, vantaggi anche per l'amministrazione della giustizia.

Infatti, poichè l'attività degli uffici giudiziari in agosto resterà molto più ridotta che attualmente, potranno esser concentrate intorno a quel mese anche le ferie dei magistrati e dei cancellieri: ciò farà sì che negli altri mesi estivi, in cui oggi dette ferie vengono quasi indifferentemente distribuite, gli uffici avranno un'efficienza maggiore di quella attuale e si recupererà largamente quanto si sarà perduto, di attività giudiziaria, durante il mese di agosto.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Tutti i termini stabiliti da leggi o regolamenti, nonché da provvedimenti giudiziari o amministrativi, pel compimento di attività che richiedano od ammettano opera, anche di consulenza, di avvocato o procuratore, quando vengano a scadere nel mese di agosto, sono prorogati di diritto fino al successivo 10 settembre o, se questo giorno sia festivo, al primo giorno non festivo che lo segua.

## Art. 2.

Nel mese di agosto non saranno tenute udienze da alcun organo avanti al quale sia richiesto od ammesso intervento di avvocato o procuratore.

## Art. 3.

Le disposizioni di cui negli articoli precedenti non si applicano, in materia civile, alle cause per alimenti, ai procedimenti di esecuzione, ai procedimenti regolati nei capi secondo, terzo e quarto del titolo primo del libro quarto del codice di procedura civile, alle cause relative alla dichiarazione o revoca dei fallimenti ed in genere ai procedimenti in cui il ritardo potrebbe portare grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza è resa, in calce all'atto che inizia il procedimento, dal conciliatore, dal pretore, o dal presidente del tribunale o della corte ri-

spettivamente competenti, con decreto non impugnabile, e, nei procedimenti già iniziati, con provvedimento pure non impugnabile del conciliatore, del pretore, dell'istruttore o del collegio rispettivamente competenti.

Nei procedimenti davanti al pretore od al conciliatore per i quali è applicabile il presente articolo il termine di cui nel secondo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile è elevato a sette giorni.

## Art. 4.

Le disposizioni di cui negli articoli 1 e 2 non si applicano, in materia penale, quando l'imputato è detenuto, quando il reato possa prescrivarsi ed in genere quando occorra procedere d'urgenza.

L'urgenza è dichiarata dal magistrato procedente con provvedimento, non impugnabile, che vien notificato alle parti ed ai loro difensori. Dal giorno della notificazione cominciano a decorrere i termini per lo svolgimento dell'attività delle parti e dei difensori.

## Art. 5.

Le disposizioni di cui negli articoli 1 e 2 non si applicano alle domande di sospensione di atti o provvedimenti impugnati avanti le giurisdizioni amministrative.

## Art. 6.

La proroga di cui nell'articolo 1 della presente legge non si applica ai termini stabiliti dai regi decreti 14 dicembre 1933, n. 1669, e 21 dicembre 1933, n. 1736; nè si applica, in genere, ai termini stabiliti da leggi che, come i suddetti decreti, sono emanati in esecuzione di accordi internazionali.